

COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA

DELIBERAZIONE n. 1 del 2 luglio 2021

Oggetto: Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse “Fondo Comuni confinanti” di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. - approvazione, relativamente all’annualità 2021, dei criteri e delle modalità per il trasferimento delle risorse per un importo annuo di Euro 500.000,00 per ogni singolo Comune confinante beneficiario, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d).

Presenti:

- On. Dario BOND, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie – PRESIDENTE
- Federico CANER, Assessore per la Regione del Veneto (in videoconferenza)
- Massimo SERTORI, Assessore per la Regione Lombardia (in videoconferenza)
- dott. Eros MAGNAGO, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 2 luglio 2021)
- dott.ssa Nicoletta CLAUSER, per la Provincia autonoma di Trento (con delega per la riunione del 2 luglio 2021)
- Paolo PERENZIN, Consigliere per la Provincia di Belluno
- Alessandro PEDRINI, Consigliere per la Provincia di Sondrio (in videoconferenza)

Presenti senza diritto di voto:

- Marina LANZETTI, in qualità di Sindaco del Comune di Ceto (BS) - (in videoconferenza)
- Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR) - (in videoconferenza)
- Claudio SARTORI, in qualità di Sindaco del Comune di Valdastico (VI)

Il Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa

Premesso che:

- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa, successivamente modificata ed integrata in data 30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), da ultimo modificato con l’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

- in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, l'Intesa è stata riapprovata in un nuovo testo, ulteriormente modificato, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente del 30 novembre 2017;
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato Paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dalla stessa Intesa;
- tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento;
- con la deliberazione del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa n. 1 dell'11 febbraio 2015 è stato approvato il Regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Paritetico, nonché della Segreteria tecnica (paritetica), da ultimo modificato con la deliberazione n. 14 del 2 dicembre 2019;

Considerato che:

- l'articolo 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa sottoscritta in data 11 giugno 2020, prevede nella nuova formulazione che, con decorrenza dall'annualità 2020, il finanziamento o cofinanziamento di iniziative aventi le finalità stabilite all'articolo 1 della stessa Intesa per un importo annuo di Euro 500.000,00 per ogni singolo Comune confinante beneficiario, anche come quota parte di iniziative pluriennali, avverrà tramite trasferimento delle risorse al beneficiario con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi, confermando la destinazione a tal fine di una quota delle risorse complessive dell'annualità pari ad un importo di 24.000.000,00 di euro coperto in egual misura dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- alla medesima lettera d) e contestualmente all'articolo 3, comma 1, lettera e), dell'Intesa, è stabilito altresì che il Comitato definisce le modalità di individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento e la procedura di erogazione ovvero i criteri del trasferimento delle relative risorse, nonché le modalità attuative ed operative per l'utilizzo delle stesse;
- con deliberazione n. 3 del 14 maggio 2020, il Comitato paritetico ha approvato limitatamente all'annualità 2020, i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), della nuova Intesa, così come riportato nel documento allegato alla medesima deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, nonché rinviando a successivi provvedimenti sia l'adozione di analoghi criteri da applicarsi a valere per le annualità di risorse decorrenti dal 2021, sia l'adeguamento complessivo del Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico stesso rispetto a tutte le nuove disposizioni recate dall'Intesa;
- l'adozione di analoghi criteri da applicarsi a decorrere dal 2021, è stata in particolare disposta anche in base alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle prime disposizioni oggetto della predetta deliberazione e consentendo di apportare ogni modifica ritenuta opportuna per una più efficace attuazione delle nuove disposizioni recate dall'Intesa;
- con deliberazione n. 8 del 25 settembre 2020, il Comitato paritetico ha quindi approvato i programmi degli interventi progettuali dei singoli Comuni confinanti ritenuti ammissibili al predetto trasferimento di risorse finanziarie;
- il processo intrapreso per l'adeguamento complessivo del Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico a tutte le nuove disposizioni recate del testo dell'Intesa sottoscritto in data 11 giugno 2020 è invece tuttora in corso, a causa dei necessari approfondimenti circa l'impatto procedurale delle innovazioni

introdotte;

Ritenuto che:

- nelle more dell'adeguamento complessivo del Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico sia necessario provvedere ad una seconda applicazione dei predetti criteri relativamente all'anno 2021, tale da consentirne un'adeguata collocazione temporale rispetto ad un contesto di bilanci già approvati in via ordinaria dai comuni confinanti interessati;
- in base all'esperienza maturata con riferimento all'annualità 2020, gli stessi criteri possano essere mantenuti negli elementi principali costituiti:
 1. dalla presentazione da parte di ciascun Comune confinante di un programma di intervento approvato con delibera della Giunta comunale e comprendente un numero di progetti o interventi di investimento nel limite massimo di 4;
 2. dalla previsione, fra gli ambiti d'azione, di progetti di investimento destinati a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, stante il protrarsi dello stato di emergenza, da ultimo dichiarato fino al 31 luglio 2021, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, e dei conseguenti effetti sull'attuale contesto sociale, economico e produttivo;
 3. dall'erogazione di un anticipo conseguentemente alla comunicazione del Presidente del Comitato paritetico di approvazione del programma di interventi;
 4. dall'approvazione della rendicontazione finale del programma di intervento con apposita delibera di Giunta comunale, quale organo competente espressamente individuato per le verifiche di regolarità tecnica e finanziaria nella gestione del programma stesso;
- diversamente, sia possibile apportare agli stessi criteri, al fine di rafforzarne gli aspetti di semplificazione, di efficacia del trasferimento finanziario e di certezza del procedimento amministrativo, le seguenti modifiche:
 1. possibilità che i progetti riguardino, oltre a lavori, forniture e servizi, anche altri interventi di investimento riconducibili agli ambiti progettuali individuati;
 2. previsione della destinazione alternativa dell'intero importo di Euro 500.000,00 alle sole progettualità strategiche o di area vasta, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), dell'Intesa, relative all'area di riferimento per la programmazione riferita all'annualità 2019-2023;
 3. individuazione di un unico termine di conclusione del programma di intervento, entro il quale deve essere presentata la rendicontazione finale;
 4. possibilità di apportare modifiche al programma di intervento ammesso a finanziamento solo in termini di limitate compensazioni finanziarie fra gli interventi che lo compongono e rinvio alla competenza del Comune beneficiario per le modifiche consentite dalle norme di settore;
 5. prevalenza per alcune disposizioni di quanto dovesse risultare diversamente disposto dal Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico a seguito del suo adeguamento complessivo rispetto all'Intesa vigente;

Rilevato che:

- i contenuti dei criteri possono essere quindi individuati e condivisi, nei termini di cui al documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, confermando, rispetto a quanto proposto dalla Segreteria tecnica a seguito della riunione

del 17 giugno 2021, l'ipotesi che, collerata alla possibilità suindicata di apportare modifiche al programma di intervento ammesso a finanziamento solo in termini di limitate compensazioni finanziarie fra gli interventi che lo compongono, stabilisce al 30 settembre 2021, il termine di presentazione delle richieste di finanziamento;

- debbano essere rinviati a successivi provvedimenti sia l'adeguamento complessivo del Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico rispetto a tutte le nuove disposizioni recate dal testo dell'Intesa sottoscritto in data 11 giugno 2020, sia l'adozione dei criteri da applicarsi a valere per le annualità di risorse successive al 2021;

Visti:

- gli atti citati;
- l'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché relativamente all'annualità 2021, i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse per un importo annuo di Euro 500.000,00 per ogni singolo Comune confinante beneficiario, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del nuovo testo dell'Intesa sottoscritto in data 11 giugno 2020, così come riportato nel documento che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di rinviare a successivi provvedimenti sia l'adeguamento complessivo del Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico rispetto a tutte le nuove disposizioni recate dall'Intesa sottoscritta in data 11 giugno 2020, sia l'adozione dei criteri da applicarsi a valere per le annualità di risorse successive al 2021.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA
f.to - On. Dario Bond -